



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 474 DEL 27 SETTEMBRE 2024

Oggetto: Servizio per l'attività di formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, al primo soccorso, degli incaricati all'uso del DAE, dei RR.LL.SS. e dei preposti (CIG B280BC6998).

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, si provvede, attraverso trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'affidamento del servizio per l'attività di formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, al primo soccorso, degli incaricati all'uso del DAE, dei RR.LL.SS. e dei preposti e alla regolare registrazione in contabilità, ai sensi dell'art. 56, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura finanziaria dell'obbligazione passiva giuridicamente vincolante sorta a favore della Società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, RDO n. 4512350 pubblicata in data 19/07/2024;
 - condizioni particolari di affidamento;
 - verifiche sul possesso dei requisiti.
-

IL DIRETTORE
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- VISTO il DPGR 96/2021 che individua il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale quale datore di lavoro per il personale in servizio nelle sedi collocate nel territorio comunale del Comune di Venezia ad esclusione del personale in servizio presso le sedi della Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia e per il personale in servizio presso la sede dell'Ispettorato di Porto di Rovigo;
- VISTO l'art. 18, co. 1, lett. l), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a mente del quale il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del medesimo decreto;
- VISTO, in particolare, l'art. 37 (*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., laddove ai commi 7 e seguenti prevede che "7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. [...] 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave

ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico [...] 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”;

- VISTO l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, co. 2, del D.Lgs. 81/2008 (Rep. Atti n. 221/CSR), nel quale sono specificati, la durata, le modalità e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i Preposti;
- VISTO l’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo cui la formazione del personale addetto al primo soccorso, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, è individuata dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- VISTO il decreto interministeriale adottato dai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per la funzione pubblica e delle attività produttive in data 15 luglio 2003, n. 388 e in particolare l’art. 3, rubricato “*Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso*”;
- VISTO l’art. 46, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo cui la formazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione antincendio, sono definiti con decreto adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale;
- VISTO il decreto interministeriale adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali in data 2 settembre 2021 e in particolare l’art. 5, rubricato “*Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza*”;
- VISTO l’Allegato A alla DGR n. 2847 del 29 dicembre 2014 “*Disposizioni attuative per l'utilizzo e la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito extraospedaliero*” e in particolare il punto 2. “*Formazione ed autorizzazione all'impiego del DAE*” e il punto 3. “*Accreditamento e certificazione*”;
- TENUTO CONTO che l’amministrazione ha necessità di provvedere, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate e nei termini di cui alle condizioni contenute nell’**Allegato A** del presente decreto, tramite affidamento del relativo servizio, alla formazione dei propri dipendenti incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, a quelli incaricati dell’attività di primo soccorso e a quelli incaricati dell’uso del DAE, nonché alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- TENUTO CONTO che, trattandosi di un servizio concernente la c.d. "formazione obbligatoria", tale attività non assume rilievo in chiave di sviluppo, quindi non è necessario che vi sia collegato un Codice Unico di Progetto (CUP);

- VISTO il D.Lgs. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e in particolare l'art. 50, co. 1, lett. b), secondo cui le stazioni appaltanti sono tenute a procedere tramite *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- VISTO l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, che definisce, all'art. 3, co. 1, lett. d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- VISTA la DGR 671/2024 *“Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto. Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II. 2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36”*, il cui allegato A, nella parte II, stabilisce che *“il Rup individua l'Operatore Economico con il quale procedere all'affidamento con libertà di forme, senza obbligo di dover consultare più Operatori Economici”*;
- TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 14, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato del servizio in oggetto risulta essere pari ad euro 93.084,00 (novantatremilaottantaquattro/00) oneri fiscali esclusi;
- TENUTO CONTO che è da escludere che possa sussistere la circostanza di cui all'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, poiché trattasi di servizio concernente attività formativa su ambiti caratterizzati da una forte incidenza di normativa settoriale nazionale e regionale, nonché, per il fatto che le attività formative richieste dovranno essere svolte in presenza, presso aule site nel territorio comunale di Venezia e che, per quanto riguarda in modo particolare i corsi di formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, gli stessi dovranno svolgersi presso una sede situata preferibilmente nel territorio comunale del Comune di Venezia e in ogni caso ben servita e facilmente raggiungibile con tempi di percorrenza limitati;
- DATO ATTO che è, quindi, possibile valersi della procedura dell'affidamento diretto, come stabilita ai sensi del sopra citato art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e dal richiamato art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1 al medesimo decreto;
- DATO ATTO che, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili, non sono state rilevate convenzioni attive per il soddisfacimento delle proprie esigenze, l'Amministrazione procederà direttamente e autonomamente all'acquisto del servizio di formazione in oggetto, mediante l'uso degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa, tra cui la piattaforma telematica MePA;
- TENUTO CONTO che tra le varie modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo operatore economico (cd. trattativa diretta), che si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un'offerta a catalogo, da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica o da una specifica categoria merceologica e che viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde così alla specifica fattispecie normativa di cui all'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (affidamento diretto);
- CONSIDERATO che per gli acquisti sotto soglia nel MePA è attualmente attiva nel bando *“Servizi”* una categoria denominata *“Servizi di formazione”* all'interno della quale è presente un'iniziativa denominata *“Servizi di formazione in materia di sicurezza”* nella quale è ricompresa la prestazione necessaria al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione regionale;

- TENUTO CONTO che è stata individuata, fra le società iscritte al bando “*Servizi*” categoria “*Servizi di formazione*” del MePA, la società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271, che propone, fra i servizi presenti nel proprio catalogo, un prodotto con le caratteristiche necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento e che lo stesso operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali richiesti, compresi quelli che si riferiscono alla presenza di documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- TENUTO CONTO che, in ossequio al principio di rotazione degli affidamenti, di cui all’art. 49, del D.Lgs. 36/2023, la predetta società non risulta essere contraente uscente nel precedente affidamento avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi di cui al presente atto;
- DATO ATTO che con il predetto operatore economico è stata avviata in data 19/7/2024 la trattativa diretta su MePA tramite RDO n. 4512350 per l'affidamento del servizio di formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, al primo soccorso, degli incaricati all’uso del DAE e dei RR.LL.SS. per un periodo temporale di 36 mesi e per un valore massimo a base d'asta pari ad euro 77.570,00 (settantasettemilacinquecentosettanta/00) oneri fiscali esclusi;
- DATO ATTO che entro la data fissata per la formulazione dell'offerta, 26/07/2024, la Società interpellata ha presentato la propria proposta per un importo pari ad euro 76.800,00 (settantaseimilaottocento/00), oneri fiscali esclusi (**Allegato B**), la quale risulta rispondente alle esigenze espresse dall'Amministrazione regionale, sia sul piano tecnico, sia relativamente all’aspetto economico, essendo il prezzo complessivo offerto ritenuto congruo;
- CONSIDERATO che, detto importo, oneri fiscali esclusi e con costi per la sicurezza pari a zero, oltre a considerarsi congruo, è in linea con i prezzi di mercato e che, pertanto, il servizio può essere affidato al predetto operatore economico;
- VISTO l’art. 17, co. 5, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui “*l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*”;
- VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 24, co. 1, 48, co. 4, 52, co. 1 e 99, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui, per la procedura in oggetto, la stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché l'assenza di cause di esclusione attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui al citato art. 24, oltre alla consultazione degli altri documenti allegati da quest’ultimo, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter, del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA la DGR 671/2024, il cui allegato A, nella parte II, stabilisce che “*negli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 140.000,00, il possesso dei requisiti di ordine generale, delle pregresse esperienze analoghe, nonché dei requisiti di ordine speciale qualora richiesti, dovranno essere attestati mediante la compilazione del D.G.U.E., ALLEGATO A DGR n. 671 del 18 giugno 2024 pag. 12 di 28 di cui all’art. 91, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 e verificati attraverso il fascicolo virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)*”;
- DATO ATTO che l’operatore economico ha dichiarato, ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, nonché l’assenza di cause di esclusione, attestati mediante la compilazione del D.G.U.E., agli atti istruttori del procedimento di cui trattasi;
- TENUTO CONTO che la stazione appaltante ha provveduto, nei modi previsti e come da documentazione agli atti istruttori, con le necessarie verifiche, dalle quali risulta l’assenza di motivi di esclusione e/o comunque ostativi all’affidamento del servizio;

- RITENUTO, pertanto, che la società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271, sia in possesso dei requisiti richiesti e che la proposta dalla stessa formulata sia legittima e conforme all'interesse pubblico;
- VISTO il co. 1, dell'art. 53, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lett. b), come quella oggetto del presente provvedimento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- DATO ATTO che la trattativa diretta sul MePA (CIG B280BC6998) ex art. 50 co. 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, si è perfezionata a favore della società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271;
- DATO ATTO che, oltre che per ragioni di economicità amministrativa, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, non si rinviene l'esigenza di chiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, stante l'affidabilità e l'esperienza già dimostrate dal fornitore in occasione di precedenti affidamenti avvenuti negli anni 2013 e 2014 e per il fatto che la prestazione sarà pagata in via posticipata solo a fronte della effettiva fornitura del servizio e di verifica, da parte della stazione appaltante, dell'esatto adempimento di tutte le prestazioni contrattuali pattuite;
- VISTO l'art. 18, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modalità secondo cui, a pena di nullità, deve essere stipulato il contratto con l'affidatario, stabilendo, in particolare, *“in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato”*;
- TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 54 delle vigenti Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (versione 1.1 – dicembre 2023), la Stazione Appaltante può stipulare il contratto con l'Operatore Economico attraverso il Sistema, manifestando la volontà di accettare l'offerta mediante la sottoscrizione con firma digitale del documento di accettazione generato dal Sistema stesso e procedendo con la sua trasmissione all'Operatore Economico sempre attraverso la medesima piattaforma negoziale;
- TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, *“i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;
- DATO ATTO che in data odierna la Stazione Appaltante ha provveduto a stipulare il contratto, nei modi dettagliati al punto che precede, con la società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271 (**Allegato C**);
- TENUTO CONTO, quindi, che l'obbligazione di spesa è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la stessa sarà esigibile secondo le specifiche contenute nell'**Allegato D contabile** del presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO che il contratto genererà spesa corrente, che si riferisce a obbligazione necessaria a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, co. 3, lett. a) del D.Lgs. 118/2011);
- RITENUTO, pertanto, di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva e di impegnare, a favore della società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271, l'importo complessivo di euro 77.820,80 (settantasettemilaottocentoventi/80) con oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti, che costituisce debito commerciale, sul Bilancio regionale, imputando la somma sul capitolo di spesa n. 100484, denominato *“Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)”*, del Bilancio di Previsione 2024-2026, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato D contabile** del presente atto (del quale costituisce parte integrante e sostanziale), quindi per gli anni e secondo le ripartizioni di seguito indicati:
 - euro 23.171,90 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti) - bilancio per l'esercizio 2024;

- euro 37.966,60 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti) - bilancio per l'esercizio 2025;
- euro 16.682,30 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti) - bilancio per l'esercizio 2026;
- ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul predetto capitolo di spesa negli esercizi sul quale deve essere imputata la somma da impegnare;
- ATTESO che, secondo quanto previsto dall'art. 56, co. 7, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno che si andrà ad assumere con il presente provvedimento;
- RITENUTO opportuno individuare quale Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, del D.Lgs. 36/2023, il decretante Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Giunta regionale, dott. Michele Peloso, considerata, altresì, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi con riferimento alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 7 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del Codice di comportamento approvato con DGR 1939/2014, nonché della disciplina di cui alla DGR 232/2020;
- VISTO l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, in base al quale *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;
- VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, co. 2, del D.Lgs. 81/2008 (Rep. Atti n. 221/CSR);
- VISTO il Decreto interministeriale adottato dai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per la funzione pubblica e delle attività produttive in data 15 luglio 2003, n. 388 adottato dai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per la funzione pubblica, delle attività produttive *“Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”*;
- VISTO il Decreto interministeriale adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali in data 2 settembre 2021 *“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*;
- VISTA la L.R. statutaria 1/2012 *“Statuto del Veneto”*;
- VISTO l'art. 4 della L.R. 54/2012 e ss.mm.ii. *“Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”*;
- VISTO il DPGR 96/2021 *“Disposizioni relative all'organizzazione e alla gestione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Individuazione delle figure di “Datore di Lavoro” per le sedi della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.”*;
- VISTA la DGR n. 2847 del 29 dicembre 2014 *“Disposizioni attuative per l'utilizzo e la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito extraospedaliero”*;
- VISTO il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la DGR 671/2024 *“Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto. Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II. 2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36”*,

- VISTO il DPR 62/2013 e ss.mm.ii. “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato in via definitiva con DGR 1939/2014 “Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, art. 54, comma 5”;
- VISTA la DGR 232/2020 “Linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001”;
- VISTO l’art. 1, co. 450, della L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, così come modificato dal comma 130, dell’art. 1, della L. 145/2018;
- VISTO il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA la L.R. 39/2001 e ss.mm.ii. “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- VISTA la L.R. 32/2023 “Bilancio di previsione 2024-2026” e successive variazioni;
- VISTA la DGR 1615/2023 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026” e successive variazioni;
- VISTO il Decreto 25/2023 del Segretario Generale della Programmazione, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026 e successive variazioni;
- VISTA la DGR 36/2024 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2024-2026” e successive variazioni;

ATTESTATA la avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

D E C R E T A

1. di approvare le premesse e gli allegati ivi citati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di nominare come Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, del D.Lgs. 36/2023, il decretante Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Giunta regionale, dott. Michele Pelloso;
3. di attestare che è stata perfezionata, su piattaforma MEPA (bando “Servizi”, categoria “Servizi di formazione”, iniziativa “Servizi di formazione in materia di sicurezza”), la trattativa diretta su MePA tramite RDO n. 4512350 avviata in data 19/07/2024;
4. di affidare all’operatore economico SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271 il servizio per l’attività di formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, al primo soccorso, degli incaricati all’uso del DAE e dei RR.LL.SS. al prezzo di euro 76.800,00 (settantaseimilaottocento/00), oneri fiscali esclusi;
5. di avvalersi della facoltà di cui all’art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, quindi, di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto;

6. di attestare che, a seguito della stipula del contratto, avvenuta in data odierna, si è giuridicamente perfezionata l'obbligazione passiva nei confronti del predetto operatore economico e che tale obbligazione costituisce debito commerciale;
7. di autorizzare la spesa di euro 77.820,80 (settantasettemilaottocentoventi/80) con oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti;
8. di imputare, quindi, la somma e impegnare la spesa, per l'importo complessivo di euro 77.820,80 (settantasettemilaottocentoventi/80) con oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti a favore dell'affidatario, sul capitolo n. 100484, denominato "*Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)*" del Bilancio pluriennale 2024-2026, che presenta sufficiente disponibilità, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato D contabile** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in premessa, come da cronoprogramma di seguito rappresentato:
 - euro 23.171,90 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti) - bilancio per l'esercizio 2024;
 - euro 37.966,60 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti) - bilancio per l'esercizio 2025;
 - euro 16.682,30 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti) - bilancio per l'esercizio 2026;
9. di dare atto che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno e il relativo programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi degli artt. 44 ss. della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 7, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e in ossequio agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del medesimo decreto, facendo comunque salve le esclusioni ad ogni forma di divulgazione relativamente alle informazioni di cui all'art. 35, co. 4, lett. a), del citato decreto, provvedendo, all'uopo, all'oscuramento delle parti ricadenti in tale circostanza;
15. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione degli allegati.

F.to Dott. Michele Pelloso



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, AL PRIMO SOCCORSO, DEGLI INCARICATI ALL'USO DEL DAE, DEI RR.LL.SS E DEI PREPOSTI. - CIG B280BC6998

CONDIZIONI PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO

Art. 1 Oggetto e modalità di svolgimento del servizio

L'oggetto del servizio affidato con la presente procedura prevede l'esecuzione dei seguenti corsi di formazione, da svolgersi in presenza:

- Formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio per attività di livello 2 (durata 8 ore);
- Aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio per attività di livello 2 (durata 5 ore);
- Formazione dei lavoratori incaricati al primo soccorso in aziende del gruppo B (durata 12 ore);
- Aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati al primo soccorso in aziende del gruppo B (durata 4 ore);
- Preparazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio al conseguimento dell'Idoneità Tecnica VV.F. comprensiva degli oneri per l'iscrizione agli esami e per le attrezzature richieste dai VV.F.;
- Formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati ed abilitati all'uso del DAE (durata 5 ore);
- Re training periodico per il mantenimento dell'abilitazione all'uso del DAE (durata 4 ore);
- Formazione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (8 ore);
- Aggiornamento della formazione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (8 ore);
- Formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti (8 ore);
- Aggiornamento della formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti (6 ore).

I programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio dovranno essere conformi a quanto previsto rispettivamente dal punto 3.2.5 e dal punto 3.2.6 dell'allegato III al D.M. 2/9/2021.

I programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati al primo soccorso dovranno essere conformi a quanto previsto, rispettivamente, dall'allegato 4 al D.M. 388/2003 e al solo modulo C di detto allegato.

Per la formazione dei lavoratori incaricati al primo soccorso all'impiego del DAE è necessario che la struttura che eroga la formazione per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE sia accreditata allo scopo dal Sistema Regionale SUEM 118 in conformità a quanto previsto dal punto 3.1 dell'Allegato A alla DGR Regione del Veneto n. 2847 del 29/12/2014.

L'aggiornamento della formazione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà svolgersi conformemente a quanto disposto ai sensi dell'art. 37, co. 11, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

I programmi dei corsi di formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti e i relativi corsi di aggiornamento dovranno essere conformi con quanto previsto dall'accordo Stato Regioni e Province Autonome di riferimento al momento della programmazione dell'attività.

Le aule dovranno essere organizzate, a cura dell'Affidatario, anche per quanto concerne la convocazione e la gestione delle presenze dei discenti, con le modalità di seguito descritte:



- le aule per la formazione o aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio dovranno prevedere la partecipazione di un numero massimo di discenti pari a 30 unità e comunque non inferiore a 26 unità;
- le aule per la formazione o aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati al primo soccorso dovranno prevedere la partecipazione di un numero massimo di discenti pari a 26 unità e comunque non inferiore a 23 unità. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato;
- le aule per la formazione ed addestramento e per il re training dei lavoratori incaricati ed abilitati all'uso del DAE dovranno prevedere rispettivamente il rapporto istruttore / discenti di 1:5 e di 1:12;
- le aule per la preparazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio al conseguimento dell'Idoneità Tecnica VV.F. non sono soggette a limite di partecipanti, fatte salve le eventuali limitazioni imposte dai VV.F. in fase di esame;
- le aule per la formazione e l'aggiornamento della formazione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza dovranno prevedere la partecipazione di un numero massimo di discenti pari a 35 unità.
- le aule per la formazione e l'aggiornamento della formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti dovranno prevedere la partecipazione di un numero massimo di discenti pari a 35 unità e comunque non inferiore a 30 unità.

Art. 2 Luoghi di esecuzione del contratto

L'erogazione dei servizi di formazione avverrà, di norma, presso le aule di formazione attrezzate messe a disposizione dal Committente, situate nel territorio comunale di Venezia.

Per i corsi di formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, l'operatore economico dovrà fornire tutte le attrezzature e i DPI necessari per lo svolgimento della prova pratica. In particolare, è richiesto che l'operatore economico disponga dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione della prova pratica con l'idrante in luoghi sprovvisti di rete idrica antincendio.

Art. 3 Qualificazione dei docenti

I corsi di formazione di cui all'art. 1 del presente documento dovranno essere tenuti da docenti qualificati in possesso dei requisiti come di seguito specificato:

- per le attività di formazione e di aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, la docenza dei corsi dovrà essere affidata a docenti in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 6, co. 2, del D.M. 2/9/2021;
- per la formazione ed aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati al primo soccorso, secondo le indicazioni di cui all'art. 3, co. 2, del D.M. 388, la docenza del corso dovrà essere affidata a personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può comunque avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato;
- per la formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati ed abilitati all'uso del DAE, la docenza dei corsi dovrà essere affidata a istruttori certificati secondo quanto previsto dal punto 3.4 dell'Allegato A alla DGR Regione del Veneto n. 2847 del 29/12/2014. La docenza alle attività di re training periodico potrà essere affidata a tutor certificati secondo quanto previsto dal punto 3.4 (*rectius*: 3.5) dell'Allegato A alla DGR Regione del Veneto n. 2847 del 29/12/2014;
- per le attività di formazione e di aggiornamento della formazione dei rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza la docenza dei corsi di formazione dovrà essere affidata a docenti qualificati ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.



Art. 4 Oneri a carico dell'Affidatario

Sono a completo carico dell'Affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Committente:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari per lo svolgimento delle attività correlate all'affidamento;
- l'organizzazione delle aule;
- oneri derivanti dalle attività di convocazione dei discenti, del loro accoglimento con previa identificazione, nonché di verifica della loro presenza durante l'intera durata del corso e con registrazione, sia in fase di ingresso in aula (*check-in*), sia in fase di uscita dall'aula (*check-out*);
- oneri derivanti dall'elaborare e la messa a disposizione dei partecipanti delle dispense e del materiale didattico;
- oneri per la redazione, il rilascio e la consegna delle attestazioni di partecipazione ai corsi;
- oneri derivanti dalla rendicontazione dell'attività svolta e dalla elaborazione e trasmissione dei report relativi alle presenze in aula dei partecipanti al corso
- oneri derivanti dal pagamento dell'imposta di bollo (nei casi in cui dovuta), delle quote per l'iscrizione agli esami per il rilascio dell'idoneità tecnica degli addetti alla lotta antincendio, dalla messa a disposizione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli esami quali estintori portatili, DPI, bombole di gas GPL e della vasca per la simulazione di incendi nonché dal disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per l'iscrizione dei partecipanti all'esame;
- oneri derivanti dalle garanzie e dalle coperture assicurative previste dalla normativa vigente e di quelle indicate all'art. 12 delle presenti condizioni;
- oneri derivanti dalle spese per la trasferta dei docenti presso e dalle aule messe a disposizione dal Committente;
- ogni altro onere non espressamente indicato nel presente documento e non direttamente o indirettamente riconducibile al Committente.

È a totale carico dell'Affidatario, inoltre, ogni onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico del Committente.

Art. 5 Oneri a carico del Committente

Sono a carico del Committente gli oneri derivanti da:

- l'utilizzo dei locali da lui messi a disposizione per l'erogazione dei corsi di formazione on-site;
- la predisposizione delle liste del personale da inviare a formazione, contenente i dati personali necessari per la produzione delle attestazioni di frequenza e i contatti necessari per la convocazione ai corsi e l'identificazione dei discenti.

Art. 6 Durata del contratto e corrispettivi

La durata del servizio è stabilita in mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di efficacia del contratto.

L'importo dell'affidamento, da stipularsi a misura, è stimato in complessivi € 77.570,00 (settantasettemilacinquecentosettanta/00) oneri fiscali esclusi.

Per ogni singola tipologia di prestazione resa dall'Affidatario sono specificati i seguenti prezzi unitari, costituenti il valore massimo oggetto di ribasso ai fini dell'offerta presentata dall'operatore economico all'esito di apposita trattativa con l'amministrazione aggiudicatrice:

**Tabella 1**

	Descrizione attività	Quantità	Prezzo unitario	Totale
1	Formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio per attività di livello 2 (durata 8 ore).	9	€ 1.300,00	€ 11.700,00
2	Aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio per attività di livello 2 (durata 5 ore).	9	€ 750,00	€ 6.750,00
3	Formazione dei lavoratori incaricati al primo soccorso in aziende del gruppo B (durata 12 ore).	10	€ 1.200,00	€ 12.000,00
4	Aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati al primo soccorso in aziende del gruppo B (durata 4 ore).	10	€ 500,00	€ 5.000,00
5	Preparazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio al conseguimento dell'Idoneità Tecnica VV.F. comprensiva degli oneri per l'iscrizione agli esami e per le attrezzature richieste dai VV.F.	40	€ 120,00	€ 4.800,00
6	Formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati ed abilitati all'uso del DAE (durata 5 ore).	60	€ 100,00	€ 6.000,00
7	Re training periodico per il mantenimento dell'abilitazione all'uso del DAE (4 ore).	30	€ 60,00	€ 1.800,00
8	Formazione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore).	1	€ 2.400,00	€ 2.400,00
9	Aggiornamento della formazione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (8 ore).	2	€ 600,00	€ 1.200,00
10	Formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti (8 ore)	6	€ 640,00	€ 3.840,00
11	Aggiornamento della formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti (6 ore)	46	€ 480,00	€ 22.080,00
Importo totale				€ 77.570,00
Di cui costo complessivo della manodopera non soggetto a ribasso				€ 51.225,00

Per quanto riguarda le prestazioni di cui ai punti 10 e 11 della Tabella 1, nel caso in cui l'Accordo Stato-Regioni (ASR) di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008, come modificato ai sensi dell'art. 13 del D.L. 146/2021, conv. con mod. dalla L. 215/2021, vigente alla data di programmazione della relativa attività, preveda un numero di ore diverso rispetto a quello indicato nella predetta tabella, all'operatore economico sarà riconosciuto un compenso calcolato dividendo l'importo offerto per l'attività per la durata in ore e moltiplicando il risultato per il nuovo numero di ore previsto. In ogni caso, tale ricalcolo dovrà tenere conto dei limiti di cui all'importo a base di gara e comunque nei limiti delle somme effettivamente previste negli impegni di spesa.

L'importo dell'affidamento è stato determinato tenendo conto delle disposizioni economico-normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle Strutture ed Enti di Formazione nonché dei costi relativi a pregresse procedure di affidamento aventi ad oggetto prestazioni simili.

Le quantità relative alle prestazioni potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, così come disposto dal co. 9 dell'art 120 del D.lgs. 36/2023. È prevista, inoltre, la facoltà, da parte dell'Amministrazione contraente, di prorogare il contratto ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 120, commi 10 e 11, del D.lgs. 36/2023 e nei limiti di cui all'importo a base di gara e comunque nei limiti delle somme effettivamente previste negli impegni di spesa.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, o alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante.

**Allegato A al Decreto n. del**

pag. 5/11

Secondo quanto stabilito all'art. 14, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023, pertanto, il valore massimo stimato dell'appalto, tenuto conto delle opzioni sopra indicate, è pari ad € 93.084,00 (novantatremilaottantaquattro/00) al netto degli oneri fiscali ed esente dagli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Nella presente procedura di affidamento non sussiste l'obbligo di indicare i costi delle manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, co. 9, D.lgs. 36/2023, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Art. 7 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni eseguite avverrà con cadenza trimestrale posticipata, previa acquisizione di documentazione fiscalmente valida da parte della stazione appaltante.

Una volta ricevuta la fattura e verificato, tramite apposita rendicontazione, l'esatto adempimento di tutte le prestazioni contrattuali previste, fatta comunque salva l'esistenza di vizi/inadempienze occulti/e, il pagamento dell'importo relativo alle prestazioni eseguite avverrà, previa acquisizione del DURC regolare, nei termini di legge e sarà subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative e contabili previste dalla legge e di quelle proprie dell'Amministrazione regionale.

Le fatture dovranno contenere i dati previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ed essere trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" al D.M. n. 55/2013.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Organizzazione e Personale - Cannaregio, 168 – 30121 - Venezia – P.IVA 02392630279 e riportare:

- il Codice Univoco Ufficio: NA7G0Z
- il numero di CIG (Codice Identificativo Gara): B280BC6998;
- gli estremi del decreto di aggiudicazione ed il numero dell'impegno che saranno comunicati alla ditta aggiudicatrice.

L'omessa indicazione dei predetti codici comporterà l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, comunicando gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi al servizio oggetto del contratto.

Art. 8 Divieto di subappalto e di cessione del contratto

Considerato l'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. È altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'Amministrazione Regionale solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come precisato al seguente art. 9.

Art. 9 Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto

Oltre che nelle ipotesi di mancato rispetto di un termine essenziale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto sarà risolto nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Affidatario, della comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) grave inosservanza di norme in materia di lavoro;
- b) grave inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;



d) venire meno delle coperture assicurative indicate all'art. 12.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento, l'Amministrazione procederà all'escussione della garanzia fideiussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 10.

Art. 10 Esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore

Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal precedente art. 10, qualora l'Affidatario ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui alle presenti condizioni, nei termini prescritti o concordati, l'Amministrazione Regionale potrà ordinare ad altro operatore economico, previa comunicazione all'Affidatario, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando a quest'ultimo i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni, l'Amministrazione Regionale che provvede alla liquidazione delle fatture, potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Affidatario, ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 11 Recesso del Committente

L'Amministrazione Regionale si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

In caso di recesso, l'Amministrazione Regionale corrisponderà all'appaltatore un'indennità pari alla somma dei seguenti importi: corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione del servizio redatto in contraddittorio tra l'Amministrazione Regionale e l'Affidatario; spese sostenute da quest'ultimo e adeguatamente documentate; un decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dal citato 123 del D.lgs. 36/2023.

Art. 12 Stipula del contratto – Garanzie e coperture assicurative – spese contrattuali

Il contratto è stipulato secondo le regole stabilite dall'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023. Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 54 delle regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (Versione 1.1 – Dicembre 2023), la stipula del contratto tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico può avvenire mediante la sottoscrizione e l'invio dell'accettazione dell'offerta. Il Contratto stipulato attraverso il Sistema è composto dalla offerta dell'Operatore Economico e dall'accettazione della Stazione Appaltante ed è disciplinato dalle condizioni generali e particolari contenute nella Documentazione di Procedura. L'accettazione dell'offerta è costituita dal documento informatico generato dal Sistema, che il responsabile dell'acquisto per la Stazione Appaltante scarica, sottoscrive con Firma Digitale e invia al Sistema manifestando la sua volontà di accettare l'offerta dell'Operatore Economico. È fatta salva la possibilità di concludere il contratto fuori dal Sistema, sempre nel rispetto delle modalità previste e disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici, nel qual caso la Stazione Appaltante deve caricare sul Sistema il contratto stipulato.

Al fine di procedere con la stipula del contratto l'Affidatario dovrà preventivamente provvedere a costituire la garanzia di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023. Fatta salva la possibilità di cui all'art. 53, co. 4, del citato decreto, la mancata costituzione di tale garanzia determina la decadenza dell'affidamento. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione regionale ha facoltà di trattenere sulla



garanzia, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione delle presenti condizioni, anche a titolo di penale, con l'obbligo per l'aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, dimostrare, al momento della stipula del contratto, il possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali danni/infortuni occorsi ai discenti durante l'esecuzione del servizio affidato, il cui massimale annuo non dovrà essere inferiore a Euro 2.000.000,00 e la cui validità ed efficacia dovrà sussistere durante tutta la durata del contratto in essere con la Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. In particolare, secondo la tabella A contenuta nell'allegato I.4 al D.lgs. 36/2023 il contratto è soggetto ad imposta di bollo nella misura pari ad euro 40,00, che dovrà essere assolta con le modalità telematiche specificate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023 *"Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto"*.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto. Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986.

Art. 13 Revisione dei prezzi

In adempimento a quanto dispone l'art. 60 del D.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina in una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Al fine del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 14 Responsabilità e obblighi di sicurezza

L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. L'aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, co. 3, D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la prestazione in oggetto non richiede la predisposizione del documento di valutazione di rischi da interferenze in quanto trattasi, per le prestazioni eseguite nei locali messi a disposizione dal Committente, di prestazione intellettuale (Determina AVCP n. 3 del 5/3/2008). Non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di natura interferenziale.

Art. 15 Forme di controllo e vigilanza

L'Amministrazione potrà verificare in ogni momento la qualità delle prestazioni rese, nei modi che riterrà più opportuni.

Per la verifica del rispetto del un numero minimo di discenti, nelle ipotesi in cui ciò sia previsto ai sensi dell'art. 1, si terrà conto dell'effettiva presenza degli stessi, sulla base degli attestati di partecipazione rilasciati ai sensi dell'art. 4. Un numero inferiore di presenze rispetto a quello indicato nel citato art. 1 potrà essere ammesso, anche ai fini del pagamento della singola prestazione, solo qualora ciò sia stato previamente richiesto o autorizzato dal Committente, oppure qualora ciò sia dovuto a cause impreviste non dipendenti



dall'Affidatario, il quale dovrà comunque informare tempestivamente il Committente di tale evenienza, dimostrando documentalmente:

- che i discenti non presentatisi al corso erano stati previamente, formalmente e regolarmente convocati;
- che gli stessi avevano previamente, formalmente e regolarmente confermato la loro partecipazione;
- di avere appreso della loro mancata presenza dopo l'inizio del corso o con un preavviso tale – comunque non superiore alle 48 ore precedenti all'inizio del corso – da non consentire la sostituzione della persona assente con un'altra presente nella lista dei nominativi dei dipendenti da formare, indicati dal committente.

Art. 16 Interruzioni del servizio

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

Art. 17 Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle modalità indicate dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

L'aggiudicatario si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.

Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte dell'aggiudicatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto. Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.

Per i compiti e le funzioni disciplinate con il presente atto, l'aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Lo stesso dovrà adottare modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici.

Art. 18 Patto d'integrità

L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti



dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella fornitura la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al paragrafo che precede.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla stazione appaltante con DGR n. 8 del 28/01/2014 e DGR n.1939 del 28/10/2014, consultabile sul Sito istituzionale al seguente link: https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136, pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Protocollo d'intesa in materia di appalti sottoscritto in data 10 dicembre 2020 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CGIL, CISL e UIL, consultabile sul Sito istituzionale al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocolli-d-intesa>. In particolare, l'appaltatore si impegna ad applicare e a rispettare i CCNL e gli accordi integrativi sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di contribuzione, nonché le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, pena l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 9, qualora l'inosservanza delle predette norme e del citato Protocollo abbia carattere di gravità o ne sia accertata la reiterazione, si procederà alla risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 19 Clausola risolutiva Consip

Ai sensi dell'art. 1, co. 13, del D.L. n. 95/2012, conv. con mod. dalla L. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art. 26, co. 1 della L. 488/1999, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi

rispetto a quelli del contratto stipulato e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al comma 3, del citato art. 26.

Art. 20 Responsabile unico del progetto (RUP)

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il responsabile unico del progetto, per tutte le fasi, è il dott. Michele Pelloso, Direttore della Direzione Organizzazione e Personale.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) "Regolamento generale sulla protezione dei dati" sono rilasciate le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dall'interessato, qualora gli stessi ricadano nella definizione di cui all'art. 4, co. 1, n. 1) del citato GDPR.

21.1 Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e DPO

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR 596/2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.5.2018, è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento.

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it.

21.2 Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati che riguardano l'aggiudicatario è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti sono acquisiti dal Direttore della Direzione Organizzazione e Personale per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'affidamento del Servizio ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche richieste per l'esecuzione del servizio, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di obblighi di legge.

I dati forniti dall'Affidatario sono acquisiti dal Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dal Direttore della Direzione Organizzazione e Personale potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

21.3 Natura del conferimento

Anche se il conferimento dei dati dovesse avere natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di procedere con l'affidamento del Servizio.

21.4 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Regione Veneto in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal GDPR.

21.5 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati trattati potranno essere:

- a) comunicati al personale della Direzione Organizzazione e Personale della Giunta Regione del Veneto che cura il procedimento necessario per l'affidamento del servizio;
- b) comunicati alle altre strutture regionali competenti per l'esecuzione contrattuale o per l'eventuale contenzioso;

Allegato A al Decreto n. del

pag. 11/11

c) pubblicati nelle forme di legge in adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dall'ordinamento.

21.6 Periodo di conservazione dei dati

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR, i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

21.7 Diritti dell'Interessato

All'Interessato, sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR, in particolare: l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

È possibile, inoltre, proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Art. 22 Foro competente

Le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, qualora non sia possibile il ricorso all'accordo bonario o alla transazione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 211 e 212 del D.lgs. 36/2023, saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Venezia.

Art. 23 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia al D.lgs. n. 36/2023, nonché alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Bando di Abilitazione "Servizi di formazione" e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto etc.).

Art. 24 Normativa

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei seguenti atti:

- D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- D.M. 388/2023
- D.M. 2/9/2021
- DGR n. 2847 del 29/12/2014
- Codice civile;
- leggi e regolamenti regionali;
- Protocollo d'intesa in materia di appalti sottoscritto in data 10 dicembre 2020 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CGIL, CISL e UIL;
- altra normativa vigente, generale e di settore, statale o regionale, ancorché qui non espressamente richiamata.

NOTE

Secondo le procedure previste dalla R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il presente documento viene firmato digitalmente, per integrale accettazione, dalla ditta proponente l'offerta.

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 4512350

Offerta Economica relativa a

Descrizione AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI
DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, AL
RdO nr. 4512350
PRIMO SOCCORSO, DEGLI INCARICATI ALL'USO DEL DAE, DEI RR.LL.SS E DEI PREPOSTI.
Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	REGIONE VENETO		
	GIUNTA REGIONALE DEL VENETO		
Ufficio	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE		
Codice fiscale	80007580279	Codice univoco ufficio	64ROD3
Indirizzo sede	Cannaregio, 168		
Città	Venezia		
Recapito telefonico	+390412793971		
Email	organizzazionepersonale@regione.veneto.it		
Punto ordinante	MICHELE PELLOSO		

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

SINERGIKA S.R.L.

Partita IVA

02857020271

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta**Formulazione dell'Offerta Economica =** Valore economico (Euro)

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 4512350

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Nome	Valore
Valore offerto	76800,00

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta economica				
Descrizione attività		Quantità	Prezzo unitario	Totale
1	Formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio per attività di livello 2 (durata 8 ore).	9	€ 1.287,00	€ 11.583,00
2	Aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio per attività di livello 2 (durata 5 ore).	9	€ 742,50	€ 6.682,50
3	Formazione dei lavoratori incaricati al primo soccorso in aziende del gruppo B (durata 12 ore).	10	€ 1.188,00	€ 11.880,00
4	Aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati al primo soccorso in aziende del gruppo B (durata 4 ore).	10	€ 495,00	€ 4.950,00
5	Preparazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio al conseguimento dell’Idoneità Tecnica VV.F. comprensiva degli oneri per l’iscrizione agli esami e per le attrezzature richieste dai VV.F.	40	€ 118,80	€ 4.752,00
6	Formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati ed abilitati all’uso del DAE (durata 5 ore).	60	€ 99,05	€ 5.943,00
7	Re training periodico per il mantenimento dell’abilitazione all’uso del DAE (4 ore).	30	€ 59,40	€ 1.782,00
8	Formazione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore).	1	€ 2.376,30	€ 2.376,30
9	Aggiornamento della formazione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (8 ore).	2	€ 594,00	€ 1.188,00
10	Formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti (8 ore)	6	€ 634,00	€ 3.804,00
11	Aggiornamento della formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti (6 ore)	46	€ 475,20	€ 21.859,20
			Importo totale	€ 76.800,00

Nell'inserimento dei prezzi unitari l'operatore economico dovrà inserire solo prezzi inferiori di quelli previsti. Allo scopo di agevolare l'operazione le caselle dei prezzi unitari così come quella dell'importo totale saranno colorate in verde quando gli importi inseriti sono accettabili ed in rosso quando invece sono superiori alla base d'asta.

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	4512350
Descrizione Trattativa	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DEL... <i>vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it</i>
CIG	B280BC6998
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Codice Fiscale Ente	80007580279
Nome ufficio	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Telefono	+390412793123
Condice univoco ufficio	64ROD3
Punto Ordinante	MICHELE PELLOSO, CF:PLLMHL63R23L736J
Firmatario del contratto di stipula	MICHELE PELLOSO, CF: PLLMHL63R23L736J

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	SINERGIKA S.R.L.
Codice Operatore Economico	02857020271
Codice Fiscale Operatore Economico	02857020271
Sede Legale	VIA PREE 9 - LOC. TRIVIGNANO
Telefono	0415951533
Posta Elettronica Certificata	SINERGIKASRLVE@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	1568973
Offerta presentata il	25/07/2024

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	76800,00

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 1

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Oggetto SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, AL PRIMO SOCCORSO, DEGLI INCARICATI ALL'USO DEL DAE, DEI RR.LL.SS. E DEI PREPOSTI (CIG B280BC6998).

SPESA

Capitolo: 100484 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEDI CENTRALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.LGS. 09/04/2008, N.81) **P. Sanità**
NO

Articolo: 009 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE

Piano dei Conti: U.1.03.02.04.004 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Impegno	2024	2025	2026	Esercizi successivi	Tipo scrittura	Fonte finanziamento	Natura	Soggetto a CUP
I 2024 00007517 000	23.171,90	0,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
I 2025 00001389 000	0,00	37.966,60	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
I 2026 00000715 000	0,00	0,00	16.682,30	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
Totale:	23.171,90	37.966,60	16.682,30	0,00				

RIEPILOGO SPESA

Capitolo	Esercizi precedenti	2024	2025	2026	Esercizi successivi	Totale
100484	0,00	23.171,90	37.966,60	16.682,30	0,00	77.820,80
Totale	0,00	23.171,90	37.966,60	16.682,30	0,00	77.820,80

BENEFICIARI

Impegno	Esercizi precedenti	2024	2025	2026	Esercizi successivi	CIG	CUP	Importo CIG/CUP
Anagrafica: 00118048 SINERGIKA S.R.L.								
I 2024 00007517 000	0,00	23.171,90	0,00	0,00	0,00	B280BC6998		23.171,90
2025 00001389 000	0,00	0,00	37.966,60	0,00	0,00	B280BC6998		37.966,60
2026 00000715 000	0,00	0,00	0,00	16.682,30	0,00	B280BC6998		16.682,30
Totale Anagrafica :	0,00	23.171,90	37.966,60	16.682,30	0,00			
Totale Beneficiari :	0,00	23.171,90	37.966,60	16.682,30	0,00			

Il Direttore
F.to Dott. Michele Pelloso



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In merito al

**DECRETO N. 474 / 2024
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(6800130000)**

OGGETTO : SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, AL PRIMO SOCCORSO, DEGLI INCARICATI ALL'USO DEL DAE, DEI RR.LL.SS. E DEI PREPOSTI (CIG B280BC6998).

LA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Ha apposto il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi della L.R. 39/2001 e del D.Lgs. 118/2011, attestante la copertura finanziaria della spesa in esso contenuta.

Si riporta in calce il riepilogo delle registrazioni contabili.

Venezia, _____

IL DIRETTORE
U.O. Ragioneria
Maria Chiara Bagatin



SPESA

Capitolo: 100484 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEDI CENTRALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.LGS. 09/04/2008, N.81) P. Sanità
NO

Articolo: 009 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE

Piano dei Conti: U.1.03.02.04.004 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Impegno	2024	2025	2026	Esercizi successivi	Tipo scrittura	Fonte finanziamento	Natura	Soggetto a CUP
I 2024 00007517 000	23.171,90	0,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
I 2025 00001389 000	0,00	37.966,60	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
I 2026 00000715 000	0,00	0,00	16.682,30	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
Totale:	23.171,90	37.966,60	16.682,30	0,00				

RIEPILOGO SPESA

Capitolo	Esercizi precedenti	2024	2025	2026	Esercizi successivi	Totale
100484	0,00	23.171,90	37.966,60	16.682,30	0,00	77.820,80
Totale	0,00	23.171,90	37.966,60	16.682,30	0,00	77.820,80

BENEFICIARI

Impegno	Esercizi precedenti	2024	2025	2026	Esercizi successivi	CIG	CUP	Importo CIG/CUP
Anagrafica: 00118048 SINERGIKA S.R.L.								
I 2024 00007517 000	0,00	23.171,90	0,00	0,00	0,00	B280BC6998		23.171,90
2025 00001389 000	0,00	0,00	37.966,60	0,00	0,00	B280BC6998		37.966,60
2026 00000715 000	0,00	0,00	0,00	16.682,30	0,00	B280BC6998		16.682,30
Totale Anagrafica :	0,00	23.171,90	37.966,60	16.682,30	0,00			
Totale Beneficiari :	0,00	23.171,90	37.966,60	16.682,30	0,00			